

CONVENZIONE

Convenzione per l'utilizzo de voucher per l'acquisto di beni primari per l'infanzia per madri sole o padri soli con figli minori di età compresa tra 0-36 mesi o donne sole in stato di gravidanza certificata.

T R A

Il Comune di TEANO, Capofila Ambito C03 di seguito denominato "Comune", codice fiscale 80005990611, in persona del _____ ivi domiciliata per la carica nella sede _____, in qualità di _____ che interviene alla sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 D. L.vo 18/08/00 n. 267

E

L'esercente attività di _____ Ragione sociale _____ di _____ seguito denominato " _____ " con sede in _____, Cod. Fisc./P.IVA _____ rappresentata da _____ nato a _____ il __, che interviene al presente atto nella sua qualità di _____

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei voucher, da parte dei destinatari, presso esercizi commerciali, farmacie e parafarmacie con sede nei Comuni afferenti l'Ambito C03 per l'acquisto di beni primari per l'infanzia per madri sole o padri soli con figli minori di età compresa tra 0-36 mesi o donne sole in stato di gravidanza certificata di cui all'Avviso pubblico, destinato agli esercizi commerciali, approvato con determina dirigenziale n. _____ del _____.

ART. 2 – MODALITÀ DI UTILIZZO

Il voucher per l'acquisto di beni primari per l'infanzia ha un valore complessivo di euro **200,00** per ciascun richiedente, frazionato in 10 voucher ciascuno del valore di 20,00 euro e sono rilasciati dal Comune.

Il voucher è un titolo di credito spendibile entro 2 mesi dalla data di concessione presso la rete di farmacie, parafarmacie ed esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.

ART. 3 – MODALITÀ DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato al soggetto convenzionato, in possesso del documento di regolarità contributiva e fiscale, per il valore nominale dello stesso, a fronte di presentazione al Comune dei voucher in originale e degli scontrini fiscali (non riscossi e/o riscossi) o degli scontrini non fiscali emessi, relativi alla cessione dei beni, per i quali viene richiesto il rimborso attraverso il relativo titolo di spesa (fattura elettronica, fattura elettronica differita e/o nota di debito).

L'emissione della fattura e/o nota di debito sarà pagata entro 30 giorni dal ricevimento e comunque previa verifica della regolarità del Durc e del pagamento dei tributi locali nonché dell'espletamento delle ulteriori verifiche previste per legge.

ART. 4 - CONDIZIONI

I voucher sono cumulabili e personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), come tali non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL VOUCHER

Con il voucher potranno essere acquistati i prodotti sotto-indicati:

- Prodotti per l'igiene del bambino compresi i prodotti per l'igiene del naso e per la nascita dei primi denti
- Pannolini
- Apparecchi per l'allattamento al biberon
- Alimenti per la crescita e lo svezzamento compresi gli integratori alimentari quali complessi vitaminici e fermenti lattici
- Farmaci da banco per bambini
- Prodotti di medicazione per bambini
- Acquisto o affitto apparecchi sanitari per bambini
- Ausili per l'allattamento al seno, medicazioni e detergenti post parto, integratori per l'allattamento;

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del voucher da parte dell'assegnatario verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità fino alla conclusione del procedimento di cui all'oggetto.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

Il soggetto convenzionato, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di Privacy ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del regolamento UE 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 8 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei voucher nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al

soggetto convenzionato per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, nonché di revocare il beneficio al richiedente.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 – SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

Per l'Esercente

Per il Comune